

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

SEZIONE III Bis

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 6269/2019

AAA

A FAVORE DI: CALIFANO CLAUDIA (C.F. CLFCLD62T43G337S) nata Parma il 3 dicembre 1962 e residente a Reggio Calabria in via Sbarre Superiori, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio legale del medesimo, il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org;

-Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro-tempore* - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione - Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-Resistente –

E NEI CONFRONTI DI: MAURO COLAFATO, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in via Cosenza, n. 29 - 87036, con notifica via PEC al seguente indirizzo: maurocolafato@pec.it ;

-Controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico e del relativo allegato, con il quale il Ministero resistente ha rettificato la graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, così decretando: *“Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli*

del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificato con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto”, nella parte lesiva per la ricorrente (Cfr. doc. 1: D.D. M.I. n. 1357 del 12.08.2021 e allegato);

2. Dell'Elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 2: Elenco assegnazione ai ruoli regionali del 16.08.2021)**;
3. Dell'avviso del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 26374 del 24.08.2021 con il quale sono state disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 3: Avviso M.I. prot. n. 26374 del 24.08.2021)**;
4. Dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 4: Elenco ulteriori assegnazioni del 30.08.2021)**;
5. Dell'ulteriore elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali del 31.08.2021, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesiva per la ricorrente **(Cfr. doc. 5: Elenco ulteriori assegnazioni del 01.09.2021)**;
6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 05/11/2020:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020, con il quale veniva disposta

l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;

2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;
7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;
9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020;
10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020.

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 30/10/2019:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, allegato al decreto impugnato sub 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
3. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse dei ricorrenti;
4. dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
5. della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
6. della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”;
7. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
8. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
9. Avviso M.I.U.R. di assegnazione degli incarichi e delle sedi AOODRVE.U.0016138.03-09-2019;

10. Del D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. del Lazio di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
11. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
12. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
13. Del D.D. n. 1595 del 21.08.2019 dell'U.S.R. della Liguria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
14. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
15. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
16. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
17. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

19. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
20. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
21. Del D.D. n. 23015 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Puglia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
22. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
23. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

NONCHÉ DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO

R.G. n. 6269/2019:

- a) D.D.G. 395/2019 del 27 marzo 2019 con cui il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;
- b) Della griglia di valutazione della ricorrente contenente il codice elaborato n. 5897, nella parte in cui risultano attribuiti dei punteggi che non hanno consentito alla ricorrente di conseguire un punteggio superiore a 70, e nella parte in cui viene attribuito il punteggio di 64,00/100;
- c) Del verbale n. 14 del 14 marzo 2019 della Sottocommissione Lombardia 23 contenente le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte del Concorso per la selezione dei dirigenti scolastici nelle istituzioni statali, nella parte in cui la predetta Commissione ha attribuito il punteggio di 64,00 alla prova sostenuta dalla ricorrente;
- d) del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
- e) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
- f) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;
- g) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
- h) del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

- i) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale;
- j) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna;
- k) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;
- l) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);
- m) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione;
- n) del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12);
- o) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017);
- p) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità;

- q) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso *de quo*.
di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- La ricorrente partecipava alle prove concorsuali per la selezione dei dirigenti scolastici e, dopo aver superato la prova preselettiva, non veniva ammessa alla prova orale in quanto conseguiva nella prova scritta il punteggio complessivo di 64,00/100.
- A seguito dell'instaurazione del presente contenzioso, il Ministero dell'Istruzione pubblicava la graduatoria generale nazionale per merito e titoli di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.2019 e poi rettificata con il D.D. n. 1229 del 07.08.2019, entrambe impugnate con motivi aggiunti dalla ricorrente.
- Con decreto dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021, che in tale sede si impugna, l'Amministrazione resistente pubblicava sul proprio sito istituzionale la graduatoria generale di merito del concorso in oggetto ulteriormente rettificata, così decretando:
“Vista la sopravvenuta esigenza di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di seguito meglio evidenziati: - sentenza n. 7068/2020 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia tra Eliana Giuseppina Tardino vs Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, ha annullato il provvedimento espulsivo; - sentenza n. 2226/2021 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia instaurata da Coccarielli Catia vs il Ministero dell'Istruzione in cui il Giudice amministrativo, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla regolarizzazione del titolo come richiesto dalla ricorrente; - sentenza n. 3080/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo di Roma nella controversia instaurata da Davide Marrazzo vs il Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto parzialmente il ricorso, ordinando la valutazione di alcuni titoli prodotti dal ricorrente; - sentenza n. 13740/2020 emessa dal Tribunale Amministrativo di Roma nella controversia instaurata da Marisa Brancato vs il Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha infine respinto il ricorso, superando le precedenti pronunce cautelari

recate dalle ordinanze n. 1094 del 18/02/2020 e n.8375 del 17/07/2020; - sentenza n. 5612/2021 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia tra Antonio Giusa vs Ministero dell'Istruzione, all'esito della quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso, ordinando l'attribuzione del punteggio originariamente assegnato dalla commissione esaminatrice, con conseguente, necessaria rideterminazione dei successivi provvedimenti adottati dall'amministrazione. CONSIDERATA l'urgenza di provvedere alla rettifica delle posizioni dei candidati sopracitati e di conseguenza alla rettifica dell'intera graduatoria in ottemperanza alle predette pronunce Decreta art. 1 Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificata con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto".

- Il Ministero dell'Istruzione ha agito in palese violazione di legge, avendo ancora una volta rettificato una graduatoria elaborata all'esito di una procedura concorsuale caratterizzata da numerose irregolarità, laddove avrebbe invece dovuto procedere alla invalidazione della medesima.
- L'Amministrazione avrebbe difatti dovuto garantire il corretto espletamento della prova scritta e, trattandosi di un procedimento tenuto con modalità telematiche, avrebbe dovuto assicurare lo svolgimento della prova in conformità alle linee guida previste.
- Il D.D. n. 1357 del 12.08.2021 con il quale il Ministero resistente ha proceduto alla ulteriore rettifica della graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 risulta gravemente lesivo dei diritti della ricorrente, la quale ingiustamente non veniva inserita nell'elenco dei vincitori della procedura concorsuale in oggetto a seguito delle disposte rettifiche.
- Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, nel rinviare alla descrizione dei fatti già esposta nel ricorso introduttivo, che in tale sede si intende integralmente richiamata, ricorre con motivi aggiunti innanzi a Codesto Ecc.mo

Tribunale avverso i nuovi provvedimenti impugnati, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, nella parte in non prevedono l'inserimento della stessa tra i vincitori della procedura di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DPR 9/5/1994, N. 487 E DELL' ART. 3 L. 241/1990, DELL'ART. 8 DEL D.D.G. MIUR 1259/2017 PER ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTI DEI FATTI, ILLOGICITÀ.

La prima norma, inserita nel Regolamento per l'accesso agli impieghi nelle PP. AA. e le modalità di svolgimento dei concorsi, intitolata *“Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”*, prescrive: *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...”*.

La Commissione esaminatrice non ha affatto esplicitato, nonostante che in ciò consistesse la funzione principale della previa determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi numerici, sulla scorta di quali presupposti sarebbe stato concretamente ripartito il *range* tra il punteggio minimo 4 e quello massimo 16 punti per ogni risposta.

Esaminando il quadro di riferimento e confrontandolo con la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta non si comprende come la commissione si sia destreggiata nell'attribuire un certo punteggio, e poi in che modo abbia la Commissione stessa attinto i relativi punteggi dalla griglia, che a propria volta risultava suddivisa – con riguardo al criterio menzionato – in ulteriori tre indicatori e tredescrittori.

Nel caso in esame, stante la difformità del punteggio molto basso attribuito alla ricorrente in merito alla *“proprietà linguistico-espressiva”* ed alla *“organicità e rigore nella trattazione”*, in contrapposizione ai punteggi molto altri attribuiti in merito all'esame dell' *“inquadramento normativo”*, si chiede che il Tribunale ordini una nuova correzione.

In particolare, si deduce che per rispondere ad una domanda relativa all'inquadramento normativo delle funzioni del dirigente, si deve utilizzare al contempo una proprietà linguistico-espressiva ed un rigore nella trattazione più che adeguati.

Non si comprende, allora, perché alla ricorrente sia stato attribuito un punteggio così basso in relazione alle proprietà linguistico-espressive, ed uno così alto a domanda dove queste attitudini sono state ben evidenziate dalla commissione con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Nel caso di specie non è ravvisabile il percorso logico che ha condotto la commissione a differenziare in modo così evidente le valutazioni, tali cioè da consentire di collegare le concrete caratteristiche degli elaborati ai punteggi numerici, così da permettere (pur in assenza di un'analitica espressione di giudizio, in forma letteraria, sull'elaborato) di ricostruire l'*iter* logico-giuridico seguito dalla Commissione e di verificare la coerenza (valenza strategica delle azioni proposte; coerenza delle azioni; articolazione ed efficacia delle azioni; uso pertinente delle norme; organicità e rigore; concisione e completezza; proprietà linguistico – espressiva; costruzione logica) delle valutazioni effettuate dalla Commissione, in particolare là dove essa ha inteso attribuire ai ricorrenti un punteggio insufficiente, anziché un punteggio maggiore e sufficiente per ciascuna risposta data.

I criteri e i descrittori, in realtà, indicano i profili di valutazione (per quel che riguarda la correttezza formale) ed i temi (per quel che riguarda i contenuti) degli elaborati che sarebbero stati oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione dei singoli punteggi (sui quali poi calcolare la media). In pratica, suddividono la valutazione, dal punto di vista del parametro e dell'oggetto.

Ora, un siffatto modo di procedere può risultare sufficiente (e si tratta di una consapevolezza che sembra ormai raggiunta dalla giurisprudenza con riferimento alle valutazioni della componente tecnica dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nelle procedure di appalto o di concessione ad evidenza pubblica), qualora ad ogni profilo o tema della valutazione corrisponda l'attribuzione o meno di un punteggio fisso (in

conseguenza del riscontro dell'esistenza o della mancanza di quell'elemento considerato rilevante). O, quanto meno, ci si trovi in presenza di un sistema articolato di profili o temi e per ciascuno di essi sia prevista l'attribuzione di una parte del punteggio complessivo, mantenuta nell'ambito di un *range* assai limitato; in presenza di simili presupposti, la mancanza di criteri di collegamento diretto tra concrete caratteristiche degli elaborati e punteggi numerici attribuiti, viene resa accettabile dalla limitatezza del margine entro il quale può esplicarsi l'apprezzamento tecnico discrezionale (sostanzialmente sindacabile solo in presenza di palesi travisamenti, o illogicità o disparità rilevabili mediante la comparazione di elaborati sovrapponibili di diversi candidati).

A ben vedere, non è dato comprendere come la Commissione abbia assegnato un punteggio negativo o basso alle risposte date, emergendo la assoluta nebulosità delle operazioni di correzione laddove non si comprende se il punteggio basso sia determinato dalla scarsa valenza strategica delle azioni proposte, ovvero se le azioni proposte non siano state coerenti con l'esercizio dei poteri del dirigente.

Ma coerenti con quale dei poteri che il dirigente può esercitare?

Quello che emerge è una inaccettabile approssimazione, mediante la lettura dell'elaborato (ferma restando, comunque, l'estrema opinabilità insita nell'affermare che una prova possa essere valutata mediante la sola attribuzione di un punteggio numerico anche decimale).

Va anche accennato che il punteggio di 9,00 punti assegnato al quesito n. 2) risulta del tutto contrastante rispetto alla media degli altri punteggi attribuiti alla ricorrente, con punteggi ben superiori ai 10 punti.

Contraddittorietà che emerge in modo ancor più evidente, soprattutto in relazione al fatto che – potendo la commissione avere a disposizione un punteggio massimo – avrebbe potuto soffermarsi ed approfondire l'elaborato della ricorrente.

Le carenze e le illogicità nei contenuti dei suesposti criteri sono abnormi, e meritano di essere censurate dal Tribunale adito poiché la Commissione ha errato nello

svolgimento delle proprie funzioni, applicando in modo non conforme la discrezionalità tecnica ad essa demandata¹:

- non è stato definito un criterio con cui si sarebbero dovuti considerare l'organicità ed il rigore nella trattazione.

In relazione ai criteri inerenti la correttezza linguistica, espressiva, al rigore nella trattazione, concisione e compiutezza si rileva quanto segue:

-non è chiarito quale sia la conseguenza di eventuali errori ortografici e/o ad errori di altra natura (sintattici ecc.), avendo in tal modo lasciato intendere che l'emersione di un errore ortografico sarebbe stato considerato come un errore di distrazione e quindi non considerato, con evidente disparità in danno di coloro che non hanno commesso alcun errore ortografico;

-che cosa si intenda per concisione.

Appare del tutto singolare che proprio con riferimento ai criteri relativi alla correttezza sintattica ed alle proprietà linguistiche la ricorrente abbia ottenuto punteggi bassi rispetto agli altri indicatori, e che proprio rispetto a tali indicatori si debba evidenziare una evidente illogicità nell'elaborazione dei contenuti stessi degli indicatori.

Il riferimento a tali indicatori, ma anche a quello della compiutezza nella trattazione si prestano a troppe interpretazioni e non garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e ragionevolezza dell'agire amministrativo.

In una consimile situazione, l'interesse pubblico è direttamente individuato dalla legge, la quale impone, per l'appunto, l'espletamento di una procedura di concorso pubblica e trasparente per la selezione dei soggetti da assumere nei ranghi della P.A.; di contro, all'autorità pubblica esaminatrice è fatto obbligo di esprimere valutazioni tecniche sulle prove di esame e null'altro².

Tra l'altro si evidenzia che alla ricorrente è stato assegnato solo il punteggio numerico, senza provvedere ad esplicitare la motivazione della non ammissione alla prova orale.

Sulla questione la giurisprudenza si è consolidata nell'orientamento di affermare la necessità di una motivazione del giudizio delle prove di un concorso, essendo insufficiente la mera valutazione espressa in termini numerici, soprattutto per la valutazione di una prova negativa, quando i criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice consistono in espressioni affette da genericità³. I criteri di valutazione rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato, cosicché, più sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggia su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

Alla luce dei suestesi principi elaborati dal più recente orientamento giurisprudenziale, i criteri adottati dalla commissione esaminatrice appaiono caratterizzati da un'inammissibile genericità; nonostante il nome loro attribuito dalla commissione non vi è alcuna griglia di valutazione, e quella predisposto appare in contrasto e diametralmente opposta non solo con le altre griglie approntate a livello nazionale, ma contraddice i criteri indicati dal bando di concorso.

In particolare, quanto alla motivazione che dovrebbe sorreggere il punteggio attribuito, il voto numerico espresso non pare affatto assolvere all'obbligo previsto dall'art. 3, L. 241/1990. Infatti ai ricorrenti è stato attribuito il solo punteggio numerico.

L'art. 3 della L. 241/1990 prescrive l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi, con indicazione dei presupposti di fatto ed delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Inoltre nei concorsi pubblici l'esigenza della speditezza e snellezza delle operazioni concorsuali deve essere temperata con il rispetto dei principi costituzionali della ragionevolezza, coerenza e logicità del provvedimento amministrativo rappresentato dalla valutazione. Le valutazioni espresse dalla commissione per ciascun candidato hanno invece carattere di solo giudizio numerico.

Dunque, al fine di consentire di comprendere le ragioni del punteggio attribuito al candidato, il valore numerico assegnato ad una prova deve essere diretta applicazione dei criteri rigidamente e specificatamente predeterminati dalla commissione.

Sul punto occorre ancora segnalare che alle prove ritenute sufficienti è stato attribuito il solo punteggio, ma tutte sono prive di motivazione/giudizio.

Particolarmente significativa sul punto è la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 14893 del 21/6/2010 che chiarisce che nel caso di pubblici concorsi *“..la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, certamente priva di “discrezionalità”, perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi nè della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie “regole” legali delle selezioni)....* La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (art. 12 DPR 487/1994) *...Il legislatore ha imposto la preventiva, generale ed astratta posizione delle regole del giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità e permanenza, solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice potendo ragionevolmente essere assicurato l’auspicato risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa”.*

La commissione pare aver considerato in modo molto approssimativo le indicazioni normative e giurisprudenziali dettate al fine di assicurare la trasparenza dell’operato della P.A., imprescindibile soprattutto nello svolgimento dei pubblici concorsi.

In sostanza, la corretta valutazione delle prove di esame costituisce il principale obiettivo di tutela che i soggetti partecipanti alla procedura concorsuale intendono

conseguire: la motivazione risulta essenziale anche al fine di poter correttamente apprezzare la potenziale risarcibilità della *chance* perduta.

Occorre ribadire, inoltre, che i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione non hanno permesso di operare una valutazione coerente degli elaborati, poiché le tracce delle prove sottoposte ai candidati contrastano con i criteri dettati dagli artt. 8 e 10 del bando di concorso per D.S.

In conclusione, si ha la sensazione che i criteri di valutazione siano stati adottati dalla commissione più come “atto dovuto” ed imposto dalla legge, che come effettivo strumento di correzione e valutazione.

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 LEGGE 241/1990 SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE DEI CONTENUTI DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE E DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI. ILLEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE DI CORREZIONE. ECCESSO DI POTERE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La commissione ha male applicato la discrezionalità accordatale dalla legge nella valutazione delle prove, poichè risulta dai verbali che per la correzione di un numero molto elevato di elaborati la commissione abbia impiegato poco tempo, o comunque un tempo relativamente insufficiente a consentire la lettura collegiale degli elaborati, anche laddove i compiti sono estesi, ed i candidati, rileggendoli, abbiano constatato che sono necessari anche quasi quaranta minuti per la rilettura di ciascun tema. Si ha così motivo di ritenere che la lettura collegiale, ad alta voce, sia stata frettolosa e superficiale.

A ciò si aggiunga la genericità di detti criteri e descrittori, combinata con l'ampiezza del *range* del punteggio previsto per ciascuno di essi – la cui portata non risulta ridotta dall'applicazione di una media aritmetica – fanno sì che una seria verifica di corrispondenza tra forma/contenuto dell'elaborato e punteggio attribuito non possa emergere a posteriori dall'esame dell'elaborato.

In conclusione, per quanto riguarda l'ordine di censure in esame, la predisposizione di griglie di valutazione complesse non accompagnate da elementi che

le colleghino ai punteggi numerici, appare un modo assai diverso dalla mancata esplicitazione di criteri, ma anch'esso inidoneo ad evitare l'autoreferenzialità delle valutazioni.

Quanto al secondo profilo, il Collegio non ritiene che i “criteri” e “descrittori” (ai fini dell'attribuzione dei punteggi) abbiano fatto riferimento a contenuti non compresi nelle tracce proposte, e pertanto da essi non desumibili e non considerabili nella redazione degli elaborati.

Con particolare riferimento alle procedure concorsuali pubbliche, il difetto di istruttoria viene definito come “*scorrettezza in una scelta discrezionale*”. Affinché si verifichi tale figura sintomatica riconducibile all'eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell'atto.

Nel caso in esame viene infatti in considerazione un'attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire *ex lege*, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell'attività valutativa attribuitale.

La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato, presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi c.d. *secondari* rispetto ad un interesse c.d. *primario*. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l'attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure “secondari” e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.

Ora il candidato ad un concorso, ed in questo caso la ricorrente, che censurano l'operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere con riferimento alla predisposizione dei criteri di valutazione delle prove scritte per il concorso pubblico a Dirigente scolastico dovuto a difetto di istruttoria, lamentano il mancato rispetto, nell'esercizio dell'attività discrezionale svolta dall'Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell'esercizio di un'attività discrezionale) aveva dei parametri ben precisi ai quali attenersi per la formulazione delle tracce e per formulare i criteri di valutazione, che erano contenuti nel bando D.D.G. MIUR 1259/2017, al fine di "vincolare" ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove.

Pertanto, l'esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell'elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova.

Tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato. Dunque, seppure si tratti di operazioni, di per sé semplici, tuttavia, i criteri adottati dalla commissione non possono essere ritenuti legittimi rispetto ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ecc., ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere⁵, attesa la più volte rilevata genericità dei criteri adottati, che richiedono un'attività integrativa volta a verificare se l'esito delle prove degli odierni ricorrenti sia effettivamente insufficiente o se essi meritino l'ingresso alla prova orale.

Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio “*nel difetto del momento istruttorio*”, che determina la carenza di motivazione e la violazione delle prescrizioni contenute nella legge 241/1990, e cioè:

- 1) quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto dell’elaborato;
- 2) all’applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova ed al rispetto delle indicazioni provenienti dal bando di concorso, nonché dell’incongruenza e delle irregolarità che si sono venute a creare a seguito di tali violazioni;
- 3) alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva di ogni candidato.

La Commissione non ha adottato un metodo oggettivo ed imparziale. Solo una rigorosa procedimentalizzazione, nel senso sopra indicato, della prova concorsuale può essere considerata, in effetti, indice di trasparenza e imparzialità nella conduzione delle prove stesse da parte degli esaminatori.

In conclusione, la ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno da parte della Commissione e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia a quanto già oggetto di gravame, estende con il presente atto l’impugnativa e propone motivi aggiunti avverso il Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 con il quale il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata del concorso per Dirigenti Scolastici, nelle parti e per i motivi sopra indicati, in quanto atto connesso e consequenziale a quelli già oggetto di impugnazione e rassegna le proprie

CONCLUSIONI

VOGLIA L’ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA:

NEL MERITO

ACCOGLIERE il presente ricorso, riportandosi a quanto già sottoposto ad impugnazione con il ricorso principale ed i motivi aggiunti, e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti lesive per la ricorrente.

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere¹.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. M.I. n. 1357 del 12.08.2021 e allegato;
2. Elenco assegnazione ai ruoli regionali del 16.08.2021;
3. Avviso M.I. prot. n. 26374 del 24.08.2021;
4. Elenco ulteriori assegnazioni del 30.08.2021;
5. Elenco ulteriori assegnazioni del 01.09.2021.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 20.10.2021

Avv. Domenico Naso

¹ Si del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

¹ Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *“il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente”* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).